

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ LINK 2007 - Cooperazione in Rete”
(13 Novembre 2020)

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'Associazione “LINK 2007 - Cooperazione in Rete, Ente del Terzo Settore”, validamente denominabile “LINK – Cooperazione in Rete ETS” o semplicemente “LINK ETS”, ha sede legale in Roma. Possono essere istituite sedi secondarie in altre località in Italia e all'estero su deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni LINK utilizzerà la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro ed agisce in piena autonomia ed indipendenza. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Fonda la propria ragion d'essere sui principi della solidarietà e della cooperazione internazionale, della pace e della nonviolenza, della promozione dei diritti umani, della giustizia sociale ed economica, della partecipazione democratica, della convivenza, del dialogo interculturale, con particolare attenzione alle comunità più vulnerabili.

Si propone di vivere e rafforzare, attraverso il lavoro di rete, il patrimonio di valori, professionalità, competenze ed esperienze, rigore e trasparenza degli enti associati che operano nella cooperazione e solidarietà internazionale costruendo partenariati per lo sviluppo e portando aiuti nelle situazioni di emergenza umanitaria.

Oltre a svolgere concrete attività di coordinamento, promozione e rafforzamento dell'azione dei propri associati, LINK intende inoltre svolgere, congiuntamente agli altri soggetti della cooperazione internazionale, una funzione di stimolo propositivo nei confronti della società, della politica e delle istituzioni.

Articolo 3 - Attività

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito elencate, con specifico riferimento alle:

- lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera d): attività di interesse sociale con finalità educative;
- lettera v): promozione della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Le azioni promosse da LINK possono essere condotte in via diretta e propria o attraverso la forma di associazione temporanea, composta a seconda dei casi da tutti gli enti associati o da una parte

di essi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il perseguimento dei fini statutari l'associazione potrà:

- promuovere e sostenere forme di collaborazione e coordinamento tra gli enti associati per renderle sempre più all'altezza delle sfide dello sviluppo sostenibile e delle relazioni internazionali;
- mantenere e sviluppare un elevato grado di conoscenza, professionalità, qualità e capacità operativa, valorizzando la formazione e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle proprie associate e avendo particolare attenzione all'accountability, la professionalità, il partenariato, l'ownership dei soggetti locali rappresentativi, l'innovazione in funzione dell'efficacia e sostenibilità;
- favorire, facilitando nuove forme di interlocuzione e collaborazione, il lavoro in rete dei soggetti della cooperazione internazionale, sia a livello italiano che europeo e internazionale;
- partecipare ai tavoli istituzionali relativi alla cooperazione internazionale ed alle tematiche connesse, a livello nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere l'affermazione di un sistema di cooperazione internazionale in termini di strategie, programmazione, obiettivi e risorse che contribuisca alla realizzazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e garantisca risposte concrete ed efficaci ai bisogni e ai diritti violati delle popolazioni del pianeta;
- sostenere la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, di difesa dei diritti umani e della dignità di ogni persona, di dialogo e pacificazione, coinvolgendo le organizzazioni e comunità dei paesi partner e sviluppando idonee iniziative di comunicazione;
- promuovere, in Italia ed a livello internazionale, attività di carattere educativo, culturale, sociale, allo scopo di informare, mobilitare ed incidere sulle scelte politiche relative alla cooperazione e ai partenariati internazionali;
- sviluppare occasioni di dialogo e collaborazione tra organizzazioni della società civile, istituzioni pubbliche, mondo della comunicazione, soggetti privati attenti alle problematiche della povertà nel mondo, dello sviluppo sostenibile, della promozione dei diritti umani, sociali e economici, della cooperazione internazionale e dall'aiuto umanitario;
- prestare attenzione, a beneficio degli associati, ai percorsi di definizione dei finanziamenti da parte di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, aventi ad oggetto azioni di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- realizzare servizi comuni agli enti associati, allo scopo di migliorare la qualità, la trasparenza e l'efficacia delle attività svolte.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari, anche diversa da quelle di interesse generale purché secondaria e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge. Al Consiglio Direttivo compete deliberare la loro individuazione.

L'Associazione può stabilire e mantenere collaborazioni e stipulare convenzioni con:

- organizzazioni con analoghe finalità, anche di altri paesi;
- istituzioni pubbliche e private, nazionali, europee e internazionali;
- enti e organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali, europee e internazionali;
- qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che intenda dividerne le finalità o che risulti utile al perseguimento degli obiettivi.

LINK agisce in via sussidiaria, valorizzando le competenze e le risorse esistenti tra gli associati o integrandole laddove fosse necessario, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle loro iniziative. L'Associazione non può svolgere attività in concorrenza con i suoi associati.

Articolo 4 - Associati

Gli enti associati condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione e non svolgono attività contrastanti o incompatibili con i suoi fini e valori.

A LINK possono fare richiesta di associazione gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro purché siano dotati di ordinamento democratico formalizzato e:

- siano finalizzate in via prioritaria alla cooperazione internazionale allo sviluppo, all'aiuto umanitario, alla solidarietà internazionale;
- promuovano una società aperta, solidale, equa, inclusiva e sostenibile;
- abbiano tra le priorità lo sviluppo di relazioni internazionali basate sui diritti umani, economici e sociali, la pari dignità degli esseri umani, il dialogo e la cooperazione come strumento di sviluppo e di pace;
- applichino regole di governance che garantiscano rigore, accountability, trasparenza, tracciabilità, chiarezza dei mandati e dei ruoli, comportamenti dignitosi, definiti organi di controllo e verifica, rispetto delle norme in materia di lavoro, precise informazioni sulle attività e i risultati conseguiti, coerenza tra le attività e i fini statutari.

L'adesione a LINK è a tempo indeterminato.

A LINK non possono aderire singole persone. Per valorizzare il sostegno concreto fornito in varie forme dalle singole persone alle attività di LINK, possono essere istituite tessere di sostegno o di amicizia sottoscritte da singoli, le quali, in ogni caso, non hanno valore di adesione all'Associazione.

4.1. Ammissione e diritti/doveri degli Associati

La domanda di adesione deve essere presentata, in modo motivato e con accettazione della lettera e dello spirito delle norme del presente statuto, dal legale rappresentante dell'ente richiedente al/alla Presidente.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere degli enti associati, entro tre mesi dalla richiesta delibera a maggioranza qualificata dei 2/3:

il rigetto della domanda;

oppure, l'ammissione ad un percorso di avvicinamento, per un tempo da determinare tra tre e dodici mesi, al fine della reciproca conoscenza e decisione finale di ammissione quale associato;

Durante tale periodo l'ente richiedente partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato con delibera del Consiglio Direttivo entro novanta giorni, e comunicato all'ente interessato che può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, fare ricorso all'Organo di controllo, il cui pronunciamento è inappellabile. La decisione del Consiglio Direttivo e il pronunciamento dell'Organo di controllo sono comunicati dal/dalla Presidente per iscritto all'ente interessato.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua la cui entità viene proposta, per l'approvazione dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e può essere diversificata. Le quote devono essere pagate in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione per qualunque causa, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

4.2. Diritti e doveri degli associati

Gli enti associati sono rappresentati nell'Associazione dai propri legali rappresentanti o da persone formalmente delegate. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) essere eletti alle cariche associative;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al perseguimento dei fini e obiettivi dell'Associazione;
- d) rispettare le competenze statutarie e le decisioni prese dagli organi associativi, pur nel riconoscimento del carattere libero e volontario dell'adesione all'Associazione;
- e) versare la quota associativa annuale.

Gli associati che non partecipano al Consiglio Direttivo hanno diritto di esaminare i libri sociali

presentandone richiesta scritta al/alla Presidente che favorisce l'esercizio di tale diritto entro un massimo di trenta giorni.

Gli associati non possono rappresentare LINK in modo formale se non sono a ciò espressamente autorizzati dal/dalla Presidente o dal Consiglio Direttivo.

4.3. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso comunicato per iscritto al/alla Presidente;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice per prolungata morosità, manifesto disinteresse o per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto.

Ogni associato può ritirare in qualsiasi momento la propria adesione a LINK.

L'esclusione di un associato può essere proposta da almeno due altri associati, con la presentazione delle motivazioni in forma scritta. La decisione viene presa dall'Assemblea. Se il Consiglio Direttivo, condividendo le motivazioni, ne ravvisa l'urgenza può, nell'attesa, sospendere l'associato da ogni attività nell'Associazione.

Articolo 5 - Libri Sociali e bilanci

5.1. Fanno parte dei libri sociali obbligatori:

1. il libro degli associati
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

5.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione. Il Bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di tutti i proventi e gli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, deve essere predisposto il bilancio sociale, da pubblicare a cura del consiglio direttivo sul sito internet di LINK entro il 30 giugno di ogni anno o negli altri modi previsti dalla legge.

Articolo 6 – Organi sociali

Sono organi di LINK:

- a) l'Assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) l'Organo di controllo,
- d) Il/la Presidente.
- e) Il/la Vicepresidente

Le deliberazioni degli organi statutari sono assunte normalmente con il metodo della ricerca del consenso. Qualora questo non sia possibile, il ricorso al voto negli organi collegiali avviene in forma palese e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza.

Articolo 7 – Assemblea degli associati

7.1. Composizione e Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea definisce le linee strategiche e operative in riferimento agli articoli 2 e 3 del presente statuto, garantendo ad ogni associato la possibilità di portare elementi di rilevanza per il posizionamento di LINK nel panorama complessivo della cooperazione italiana e internazionale.

L'Assemblea delibera in merito agli organi statutari e al loro operato.

L'Assemblea è composta da tutti gli enti associati iscritti nel libro degli associati, che partecipano nella persona dei loro legali rappresentanti. Questi possono delegare altra persona della propria

organizzazione, purché formalmente investita ed indicata per iscritto al/alla Presidente. Ciascun associato ha un voto.

7.2. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno cinque volte all'anno e quando richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e sicuri, con un preavviso scritto di almeno quindici giorni prima della riunione, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Ogni associato ha diritto a un voto. All'Assemblea possono partecipare più persone per ogni ente associato, senza diritto di voto.

7.3. L'Assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Simile adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

7.4. In seduta ordinaria, l'Assemblea procede alla nomina e alla revoca del/la Presidente e Vicepresidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo. Delibera inoltre in merito a:

- l'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi;
- le linee strategiche e la programmazione annuale delle attività;
- le iniziative a valenza associativa;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e, ove previsto, del bilancio sociale;
- il regolamento associativo;
- le quote sociali annuali;
- la decadenza della qualità di associato;
- l'eventuale spostamento della sede legale in altra città,
- altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea può delegare un consigliere o una persona appartenente a uno degli enti associati a rappresentare LINK in ambiti specifici e definiti. La persona incaricata agisce in coordinamento con il Consiglio Direttivo e informa l'Assemblea in merito alle materie seguite. In nessun caso può contemporaneamente rappresentare il proprio ente di appartenenza, salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo dopo aver valutato l'assenza di conflitto di interessi. L'Assemblea può in ogni momento revocare il mandato.

In seduta ordinaria l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi degli associati; e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno metà degli associati. In entrambi i casi le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei partecipanti.

7.5. In seduta straordinaria l'Assemblea delibera su:

- eventuali modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

In seduta straordinaria l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti nel caso di modifica dello statuto. Mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.6. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, nell'apposito libro da adottarsi ai sensi dell'art. 5.1 del presente statuto. Le deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea, che provvede anche ad eleggere il/la Presidente ed il/la Vicepresidente come disciplinato agli articoli successivi. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche espressione degli enti associati.

Il Consiglio Direttivo assicura continuità nel processo decisionale, coerenza agli indirizzi strategici

stabiliti dall'Assemblea ed esecuzione di quanto da essa deliberato. Provvede ad assicurare al Presidente il supporto necessario all'espletamento delle sue funzioni, anche coinvolgendo gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e ciascun membro è rieleggibile una sola volta, mantenendo l'incarico per due mandati consecutivi, fatta salvo che per il Presidente, il quale potrà essere rieletto due volte. Allo scadere del biennio il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino alla nomina dei nuovi consiglieri.

8.2. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea. E' presieduto dal/la Presidente e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) attua le decisioni e i programmi deliberati dall'Assemblea;
- b) amministra il fondo associativo;
- c) affida gli incarichi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, la comunicazione e le relazioni esterne;
- d) predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) esamina la situazione contabile durante l'anno;
- f) delibera sul bilancio d'esercizio e sul bilancio sociale per la loro presentazione all'approvazione dell'Assemblea;
- g) propone l'entità della quota associativa annuale;
- h) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- i) propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- j) delibera su tutto quanto non è demandato ad altri organi dal presente statuto.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/della Presidente, con cadenza mensile e ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta dell'Organo di controllo.

Le riunioni sono convocate, in unica convocazione, con un preavviso scritto di almeno sette giorni. Sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da un altro consigliere. Sono regolarmente costituite con la partecipazione della maggioranza dei componenti, presenti fisicamente, in collegamento telematico e per delega. La convocazione può avvenire secondo modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di ricezione. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto, purché i membri ne siano tempestivamente informati.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può assumere decisioni attraverso consultazioni, anche telefoniche, fra tutti i componenti; tali decisioni devono essere formalizzate in forma scritta entro i quindici giorni successivi.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, in un apposito libro adottato ai sensi dell'art. 5.1 del presente Statuto.

Su valutazione del Presidente le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere allargate agli associati di fronte ad esigenze di consultazione e proposta.

Art. 9 - Presidente

Il/la Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea per un periodo di due anni, al pari degli altri consiglieri, ma può essere riconfermato per tre mandati consecutivi. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono svolte dal/dalla Vicepresidente.

Provvede all'attuazione delle decisioni comuni deliberate dal Consiglio Direttivo e del programma delle attività stabiliti dall'Assemblea, in coerenza con i fini statutarie. In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) dirige l'Associazione e ne coordina le attività, garantendone il corretto funzionamento;
- d) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) presenta i bilanci annuali al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per la loro approvazione;

- f) rappresenta LINK verso l'esterno e cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali, europee ed internazionali;
- g) può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea compiti specifici, definendone obiettivi, durata e limiti.

Articolo 10 - Vicepresidente

L'Assemblea nomina tra i consiglieri un Vicepresidente al fine di coadiuvare il Presidente e sostituirlo in caso di impedimento.

Le attribuzioni del/della Vicepresidente sono quelle delegate dal/dalla Presidente.

Il/la Vicepresidente rimane in carica per due anni e può essere riconfermato per un secondo mandato, al pari degli altri consiglieri. Ha il compito di sostituire il/la Presidente, in caso di impedimento, nelle competenze previste nell'articolo 9 e non attribuite ad altri dal presente statuto.

Articolo 11 – Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 della legge 117 del 2017 l'Assemblea provvederà a nominare un organo di controllo.

11.1. L'Organo di controllo può essere composto da tre membri oppure monocratico, persone con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Almeno un membro dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 codice civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

11.2. L'Organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa.

11.3. L'Organo di controllo, inoltre, ha il compito di:

- a) vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto delle attività dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presentare all'Assemblea degli associati, al termine di ogni esercizio, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) trasmettere al Consiglio Direttivo raccomandazioni e indicazioni ritenute opportune per la correttezza e trasparenza dell'operato dell'Associazione e per la coerenza delle attività con i fini statutari;
- d) richiedere, qualora lo ritenga necessario, la convocazione del Consiglio Direttivo;
- e) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- f) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D. Lgs. n.117/2017;
- g) esercitare la revisione legale quando non si renda obbligatoria la nomina del Revisore legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017;
- h) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

11.4. L'Organo di controllo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di LINK. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea degli associati solo per giusta causa. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo.

11.5. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea degli associati. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo relativamente alla presentazione e all'esame dei bilanci o ad argomenti di particolare rilevanza

economico-finanziaria.

Articolo 12 – Revisione legale

La revisione legale è svolta, ove previsto dalla legge, da un Revisore Legale dei conti iscritto nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea.

Articolo 13 – Patrimonio ed esercizio sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali degli enti associati;
- proventi derivanti da autofinanziamento;
- donazioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione;
- contributi e finanziamenti erogati per la realizzazione delle proprie attività;
- proventi derivanti da sottoscrizioni;
- proventi derivanti da attività di interesse generale di cui all' art. 3, svolte direttamente o indirettamente dall'Associazione in conformità alla normativa vigente a scopo di autofinanziamento nonché proventi delle attività diverse, purché secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- contributi aggiuntivi da parte degli associati;
- ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo.

Ogni ente aderente gode di autonomia finanziaria attiva e passiva. Il bilancio e il patrimonio dell'Associazione sono distinti da quelli degli enti associati.

L'impiego e la destinazione delle risorse vengono deliberati dal Consiglio Direttivo che, salvo delibera assembleare, non può assumere impegni che comportino un disavanzo gestionale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto invece obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale o per le attività diverse, purché svolte nei limiti e secondo i criteri di legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14 - Gratuità delle cariche

Gli incarichi, le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente statuto, sono svolti generalmente con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti, salvo copertura di spese ammesse dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può peraltro retribuire coloro che sono chiamati a svolgere attività che richiedono rilevante e continuo impegno e coloro a cui sono affidati incarichi di valutazione e controllo, fermo il rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in tema di distribuzione indiretta di utili ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea con le modalità appositamente previste per tale ipotesi dall'articolo 7 del presente statuto.

Articolo 16 – Scioglimento e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori ad altro Ente o altri Enti del Terzo Settore indicati dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 17 - Rinvio

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e ai settori di attività.

Articolo 18 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Le norme incompatibili con il D. Lgs. n. 460/1997 sono differite alla data di abrogazione della disciplina Onlus di cui allo stesso D. Lgs. Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all'operatività del Registro.

L'Assemblea conferisce al Consiglio Direttivo il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si renderanno indispensabili ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.